



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

SERVIZIO EDILIZIA



Sistema di Qualità certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

CENTRO SOCIALE LE ROSE

Via Sant'Alberto 73 – RAVENNA

INTERVENTO: AMPLIAMENTO DEL CENTRO SOCIALE LE ROSE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Segretario Generale
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP.:
ROBERTO FAGNANI

Sindaco
MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. Michela Marchetti

COORD. SIC. PROGETTAZIONE: Ing. Michela Marchetti

PROGETTISTA OPERE EDILI: Geom. Andrea Melandri

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: Ing. Elisa Trombini

Ing. Andrea Ravaoli

COLLABORATORE OPERE STRUTTURALI: Ing. Andrea Mazzotti

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: P.I. Davide Cavallini

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI: Ing. Michela Marchetti

ELABORAZIONI GRAFICHE: Geom. Serena Franzel

0	EMISSIONE	M.M.	M.M.	C.B.	19/11/2018
Rev	Descrizione	Redatto:	Controllato	Approvato:	Data:


ELABORATO:

STUDIO FATTIBILITA' AMBIENTALE

Codice Intervento: Fasc.: 2017/06.05/393	Codice Edificio: H013	Codice Fase: DE	Codice Elaborato: SFA
Scala:	File: H013-2017_06.05_393- DE-SFA-R0.DOC	Data: NOVEMBRE 2018	Revisione: R0

PRINCIPALI VINCOLI

Inquadramento nel PSC



Dall'esame del PSC. L'intervento ricade nella tavola 3 all'interno di "Spazio urbano, città consolidata o in via di consolidamento, prevalentemente residenziale" di cui all'articolo: Art.VI.3°.96., riportato in calce:

Art.96

Prestazioni per la Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente residenziale

1. Nella città consolidata o in via di consolidamento, le zone con funzione prevalentemente residenziale sono caratterizzate dalla presenza delle seguenti funzioni principali:
 - Ab. Abitative: abitazioni singole; abitazioni collettive
 - C. Commerciali: piccole strutture di vendita (superficie di vendita fino a 250 mq) e/o superiori se esistenti;
 - Spr. Servizi privati: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere), servizi privati (sociali, assistenziali, sanitari, culturali, istruzione, sportelli bancari; agenzie di servizio alle persone); direzionale privato (uffici e studi professionali), artigianato di servizio; attrezzature collettive (per lo sport, lo spettacolo, la cultura, congressuali, religiose); ricettivo;
 - Spu. Servizi pubblici: sedi della pubblica amministrazione, sedi istituzionali e rappresentative, sedi e attrezzature universitarie; servizi pubblici (sociali, sanitari, assistenziali, istruzione);
2. Gli obiettivi di qualità sono perseguiti, in riferimento alle diverse morfotipologie insediative di cui nel precedente [art.95, comma 3](#), attraverso le seguenti prestazioni che il RUE e il POC, per quanto di competenza, dovranno assicurare:
 - a) il controllo del carico urbanistico in relazione ai servizi esistenti e alla disponibilità di adeguati spazi di sosta disponibili nelle diverse parti della città consolidata. Spetta al RUE disciplinare con una specifica normativa il cambio di destinazione d'uso, in funzione della capacità attrattiva delle diverse funzioni consentite, e disciplinare l'incremento ammissibile delle unità abitative nella trasformazione degli immobili esistenti;
 - b) la verifica degli indici medi di isolato oggi previsti dal PRG '93, ed una loro eventuale riduzione per corrispondere agli indici reali delle diverse parti della città consolidata e favorire interventi ad alta dotazione di verde privato;
 - c) l'estensione della disciplina particolareggiata, già utilizzata per la città storica, alle parti caratterizzate da tessuti di impianto antico individuati dal PSC ed eventualmente estesi dal RUE in sede di analisi particolareggiata. La disciplina particolareggiata potrà essere articolata per singola unità edilizia o per isolato, e riguarderà in particolare le parti di città consolidata così configurate presenti nel capoluogo, a Marina di Ravenna, nei centri maggiori del forese;
 - d) la conservazione delle strutture ricettive di tipo alberghiero esistenti nel tessuto a prevalente destinazione residenziale. Eventuali dismissioni saranno ammesse solo a seguito della realizzazione di nuovi esercizi che amplino stanze e servizi, per adeguarli alle nuove esigenze e per sostituire strutture obsolete e non adeguabili, purchè nell'ambito della medesima località;
 - e) la verifica delle attività produttive esistenti. Il RUE potrà favorire la riconversione di tali attività in caso di manifesta incompatibilità con il tessuto residenziale, individuando anche specifiche dotazioni territoriali pubbliche e/o private.
3. Fino all'adozione del RUE, per le zone di completamento residenziale previste dal PRG 93, nel caso di interventi di totale demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, in lotti superiori ai 700 mq. alla data di adozione del PSC, si applica una riduzione dell'indice fondiario: del 10% per indici compresi fra 0,61 e 0,76 mq/mq, del 20% per indici superiori allo 0,77 mq/mq. Nel caso di sostituzione del tessuto edilizio esistente (demolizione e ricostruzione), indipendentemente dalle dimensioni del lotto, le unità edilizie preesistenti possono essere incrementate fino ad un max del triplo; in tutti i tipi di intervento, eccedenti il restauro, la superficie utile media degli alloggi dovrà essere superiore ai 50 mq. senza computare le parti comuni e i servizi (N.T.).

4. Fino all'adozione del RUE e del POC, in relazione alle parti disciplinate dai rispettivi strumenti urbanistici, non è ammessa la trasformazione di alberghi in altre destinazioni d'uso. (N.T.)

L'intervento ricade inoltre, nella tavola 3, all'interno dell'area contrassegnata da "Sistema paesaggistico ambientale, paesaggio, contesti paesistici d'area vasta" di cui all' Art.II.1°.33 C.3, che si riporta in calce:

Art.33

Paesaggio: Contesti paesistici

1. Il PRG articola il territorio comunale in *Contesti paesistici* con caratteristiche paesistico territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio del territorio ravennate come elemento di identità sociale e ambientale e come risorsa per lo sviluppo; il PRG assume il paesaggio come riferimento per le trasformazioni previste.
In tali "contesti" potranno essere individuati ed istituiti Paesaggi naturali e seminaturali protetti così come previsto dalla L.R. 17 febbraio 2005, n°. 6.
2. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dal PSC sarà mirata a:
 - a) mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;
 - b) riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;
 - c) introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza.
3. Il PSC individua, nell'elaborato PSC 3, i *Contesti paesistici d'area vasta*, al fine di evidenziare le componenti significative che li costituiscono e le relazioni reciproche che li legano; tali contesti costituiscono il riferimento rispetto al quale verificare e valutare le trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza. I medesimi contesti sono articolati, in sede di RUE, in *Contesti paesistici locali* per la verifica e la valutazione delle trasformazioni diffuse.
4. Il PSC, nell'elaborato [G 3 Repertorio dei contesti paesistici](#), evidenzia i principali elementi naturali ed antropici dei *Contesti paesistici d'area vasta* e stabilisce gli obiettivi di paesaggio da perseguire e le prestazioni da assicurare in ciascun contesto. Analogamente il RUE definisce gli obiettivi da perseguirsi nei *Contesti paesistici locali*. Il POC assume e specifica gli obiettivi di qualificazione paesistica d'area vasta e locali, da perseguirsi nelle trasformazioni dallo stesso previste e regolate.
5. Gli elementi emergenti di caratterizzazione del paesaggio del territorio ravennate sono contenuti nell'elaborato [G 2.1 Carta per la qualità del territorio](#) e [G.2.2 Carta per la qualità del capoluogo](#). Gli elaborati [G 2.1](#) e [G 2.2](#) e [G 3](#) intendono svolgere un ruolo di guida non solo alla progettazione, ma anche e soprattutto alla valutazione dei progetti stessi in sede di commissione valutatrice.

Inquadramento nel RUE



Dall'esame del RUE (Tavola 2), l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno di "Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 9.1 Ravenna" di cui all'Art. IV.1.4 c2, riportato in calce:

[Art. IV.1.4] Articolazione delle componenti del Paesaggio

1. Il Paesaggio è articolato in Contesti paesistici locali. In detti contesti ricadono le Emergenze e reti del paesaggio e le Aree di interesse archeologico, individuate nelle tavole RUE 2.
2. I Contesti paesistici locali sono ambiti omogenei riportati nell'elaborato gestionale RUE 7 caratterizzati da elementi peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi.
3. Sono Emergenze e reti del paesaggio:
 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
 - Viabilità storica
 - Canali storici
 - Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico
 - Edifici e/o complessi di valore tipologico documentario
 - Edifici di valore testimoniale
 - Verde privato
 - Alberature monumentali
 - Percorsi ciclopedonali naturalistici
 - Percorsi ciclopedonali agropaesaggistici e itinerari enogastronomici e turistici.
4. Sono Aree di interesse archeologico le Aree archeologiche, le Aree di potenzialità archeologica, gli Elementi di interesse archeologico.

L'area oggetto dell'intervento ricade inoltre all'interno di "Sistema delle dotazioni territoriali, Attrezzature e spazi pubblici, Attrezzature pubbliche, Locali, Servizi culturali, ricreativi, congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici" di cui all'Art.IV.3.4 che si riporta in calce:

Art. IV.3.4 Articolazione delle Attrezzature pubbliche

1. Le Attrezzature pubbliche, distinte in livello sovracomunale e locale, sono destinate alle seguenti attività, individuate con apposita simbologia nelle tavole RUE.
 - a) **Spu1**
 - b) **Spu2**
 - c) **Spu3**
 - d) **Spu4**
 - e) **Spu5**
 - f) **Spu6**
 - g) **Spu7**
 - h) *Altre attrezzature con apposita didascalia nelle tavole RUE*

Onde favorire una maggiore flessibilità e integrazione di tali attività è ammessa la modificazione e/o integrazione fra le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), purchè in conformità con regolamenti, normative, vincoli settoriali e/o sovraordinati e nel rispetto degli indici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

In tale componente è consentito l'insediamento di **Spr1** (limitatamente agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande), nel rispetto della normativa settoriale sovraordinata, al fine di favorire una maggiore fruizione e funzionalità dell'attrezzatura pubblica.

2. Nelle zone per *Attrezzature pubbliche di livello sovracomunale e locale* destinate alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), h) del precedente c1, si applicano i seguenti indici e parametri:
 - **Uf** ≤ 0,80 m²/m²
 - Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente): **IVL**, con un minimo di m 5,00.

In caso di realizzazione di attrezzature disciplinate da specifiche normative sovraordinate, queste ultime prevalgono sugli indici e sui parametri sopra richiamati.

3. Nelle zone destinate alle attività di cui alla lettera f) del precedente c1 le aree a verde devono occupare almeno il 30% della superficie complessiva dell'area di intervento. In tali zone per interventi di **NC** o che comportino aumento della superficie utile, si applicano i seguenti indici e parametri:

per gli impianti coperti

- **Uf** ≤ 0,30 m²/m²

per gli impianti scoperti

- **Uf** ≤ 0,10 m²/m² (per i servizi all'impianto)

Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente): **IVL**, con un minimo di m 5,00.

Ai fini del calcolo della **Su** non sono computate le coperture aventi caratteristiche di smontabilità e facile rimozione quali palloni pressostatici, strutture geodetiche e similari.

4. Nelle zone destinate alle attività di cui alla lettera g) del precedente c1 si applicano i parametri contenuti nelle

disposizioni di legge vigente in materia e nello specifico regolamento comunale. Nell'ambito delle fasce di rispetto del cimitero, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi, verde, servizi minori di pertinenza cimiteriale e quanto altro consentito da specifiche normative sovraordinate. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di **MS**. La potenzialità edificatoria prodotta dalle aree ricadenti all'interno di dette fasce di rispetto è localizzabile solo all'esterno delle stesse, nel rispetto delle specifiche norme di componente.

5. Le Aree e gli edifici pubblici privatizzabili individuati con apposita simbologia nelle tavole RUE mantengono la loro funzione pubblica fino all'esaurimento dell'attività per cessazione o per trasferimento. Contestualmente alla dismissione dell'attività, l'area assume la disciplina relativa alla Città consolidata o in via di consolidamento, con destinazione prevalentemente residenziale, facendo riferimento alla normativa dei tessuti edilizi immediatamente adiacenti.
Le aree e gli edifici pubblici privatizzabili individuati nella Città Storica, a dismissione dell'attività insediata, assumono la disciplina relativa alla Città Storica stessa. Sono quindi insediabili gli usi di cui all'art. VIII.2.2 compatibilmente con le caratteristiche storico-architettoniche degli edifici e/o complessi.
6. Le Aree per spettacoli viaggianti e/o all'aperto dovranno essere dotate di adeguati spazi per parcheggio permeabili nonché dei necessari allacci alle reti dei pubblici servizi (rete idrica, elettrica e fognaria). In tali aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici ed uffici di servizio con una **Sq** fino al 5% dell'area d'intervento.

In merito al comma 2 dell'Art. IV.3.4 del RUE in cui si prescrive per le zone destinate a "Attrezzature pubbliche di livello sovracomunale e locale" Spu4 per "Servizi culturali, ricreativi, congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici" nel caso di Servizi pubblici o di uso pubblico, di cui alla lettera d) del precedente c1, si applicano i seguenti indici e parametri:

- $U_f \leq 0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$ (verificato)
- Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente): IVL, con un minimo di m 5,00.

Nel progetto di ampliamento del Centro Sociale Le Rose la distanza dai confini è stata fissata in almeno tre metri, come previsto dall' Art. II.1.2 "Specifiche applicative" che al comma 3 "Distanze: norme specifiche" recita quanto segue:

Salvo che non sia diversamente disposto e salvo quanto previsto al successivo c6:

- la distanza dai confini di proprietà o di zona (componente) = IVL con un minimo di m 5,00
Qualora il fronte dell'edificio esistente sia a distanza inferiore a m 5,00 dai confini, gli ampliamenti e le sopraelevazioni potranno avvenire in allineamento con detto fronte e comunque ad una distanza non inferiore a m 3,00 dai confini di proprietà o di zona (componente), fermo restando il rispetto delle distanze di cui al DM 1444 /68.

Inquadramento nel RUE - tavola dei vincoli

Dall'esame del RUE (Tavola dei Vincoli), l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno di:

- **RUE 10.3.2:** Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica - art. 3.20d



Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

- 1.(D) I dossi di pianura, rappresentati morfostрукture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.
- 2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:
 - a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
 - b) Dossi di ambito fluviale recente
 - c) Paleodossi di modesta rilevanza
 - d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica
 - e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificare la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

- 3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano.
- 4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:
 - da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;
 - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
 - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

- 5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
- 6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.
- 7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.
- 8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:
- a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
- 8.bis(P) Le attività estrattive e le miglorie fondiarie che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma.
9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.
- 10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la

edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna.


11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino.

12.(D) Negli strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati i calanchi di valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Come si evince, l'intervento in oggetto è compatibile con il sopracitato articolo.

➤ **RUE 10.3.3:** Zone di protezione delle acque sotterranee costiere

Zone di protezione delle acque sotterranee costiere




Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:
 - a) (D) Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si orienta al diniego. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 e le indagini piezometriche finalizzate alla

valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

- a1) (P) Relativamente ai pozzi ad uso termale e minerale è consentita solo la perforazione di nuovi pozzi profondi all'interno delle aree di delimitazione di concessioni in essere all'entrata in vigore della presente variante ovvero all'interno delle aree di delimitazione di permessi di ricerca già autorizzati all'entrata in vigore della presente variante.
- b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.
- b1) (P) nell'area delimitata nel lato nord-ovest dallo scolo Fagiolo, a sud dal Canale Candiano (dalla confluenza dello scolo Fagiolo all'inizio di Largo Trattaroli), nel lato nord-est dagli scolì consorziali Cupa/Canala, per interventi che prevedono estrazione di acque freatiche con impiego di pompe well-point per volumi complessivi superiori a 6.000 mc, va comunicato alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e per conoscenza alla Sezione Provinciale ARPA di Ravenna:
- la localizzazione dell'area interessata dall'estrazione
 - i volumi complessivi previsti di emungimento
 - le modalità di gestione dell'estrazione (n° pompe, loro localizzazione, loro portate di emungimento, etc...)
- La comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'estrazione, salvo casi di emergenza.
- Preferibilmente l'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione, compatibilmente con la qualità della falda emunta.
- E' fatto salvo che nelle aree soggette a bonifiche si applicano le procedure e le disposizioni stabilite dai relativi atti specifici approvati dall'Autorità competente in materia di bonifica di siti contaminati.
- c) (D) per i pozzi esistenti alla data di adozione delle presenti norme la Provincia, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione delle derivazioni di acque sotterranee si orienta a richiedere limitazioni progressive nel tempo alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea, e limitazioni maggiori progressive nel tempo nelle zone con velocità di abbassamento del suolo superiore a 0,6 cm/anno;
- d) (D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
- e) (D) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo. Prima della loro
- e) (D) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo. Prima della loro


realizzazione vanno valutati gli aspetti strutturali, igienici, di alimentazione e di gestione al fine di evitare che la loro presenza favorisca anziché contrastare l'ingressione salina e la proliferazione di insetti.




Art.6 Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della *Perimetrazione aree a rischio idrogeologico* relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.
5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.
6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.

➤ **RUE 10.4.1 - Tirante idrico di riferimento fino a 50 cm**



➤ **RUE 10.3.3 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali**



Articolo 6 (P)
**Classificazione delle aree idonee individuate dal PTCP ai fini della collocazione di impianti di
smaltimento e recupero rifiuti**

La **Tavola 1** riporta (evidenziata con un retino rosa), la delimitazione delle "aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi" con gli aggiornamenti ritenuti necessari.

Essa rappresenta il quadro d'insieme in scala 1:100.000. Con l'approvazione del presente piano viene aggiornata la tavola 4 del PTCP che individua l'insieme delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in scala 1:25.000.

In particolare **non sono idonee le seguenti aree:**

a) aree tutelate dal PTCP:

- Art. 3.10 - sistema delle aree forestali
- Art. 3.13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile
- Art. 3.14 - zone urbanizzate in ambito costiero
- Art. 3.15 - zone di tutela della costa e dell'arenile
- Art. 3.17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua
- Art. 3.18 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 3.20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura:
comma 2 lettera a): paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
- Art. 3.21.A - zone di interesse storico-archeologico:
comma 2 lettera a): complessi archeologici
- Art. 3.25 - zone di tutela naturalistica

b) aree individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino:

- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli:
art. 3 - Aree ad elevata probabilità di esondazione;
- dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Reno:
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Senio:
art. 11 Aree ad alta probabilità d'inondazione
art. 12 Casse di espansione fluviale
art. 13 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Sillaro:
art. 16 Aree ad alta probabilità d'inondazione
art. 17 Area per casse di espansione fluviale
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio dell'Autorità di bacino del Reno per il bacino del T. Santeramo:
art. 16 Aree ad alta probabilità d'inondazione
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;
- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli:
art. 4 - Aree a moderata probabilità di esondazione, a motivo della vocazione di queste

aree alla funzione principalmente idraulica, in coerenza con le aree del bacino del Reno (fasce di pertinenza fluviale) aventi un tempo di ritorno confrontabile e già escluse dallo stesso PTCP;

art. 10 – Distanze di rispetto dai corpi arginali

- dal Piano stralcio dell'Autorità di Bacino del Reno per il bacino del T. Senio:

- art. 7 - U.I.E. non idonee ad usi urbanistici, in quanto la localizzazione di impianti non è ammessa dalle norme di piano;
- perimetrazioni ex L. 267/1998 vigenti, aree ad elevato rischio idrogeologico comprese o non nei Piani di bacino;
- perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908; per tutti i piani:

- aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" nella tav. B.1.1.3 - "Inventario del dissesto";

- U.I.E. classificate a rischio da frana molto elevato (R4) ed elevato (R3) perimetrate e zonizzate.

Nelle aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente" la Provincia, per eventuali richieste di realizzazione in tali aree di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, dovrà preventivamente sottoporre al parere vincolante della competente Autorità di Bacino il progetto preliminare dell'impianto che si dovrà esprimere in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di Bacino stesso in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio.

c) divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:

- Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica (artt 12, 13 e 45 del PTA);

d) divieti relativi ad altre aree di vincolo ambientale:

- Parchi nazionali o regionali e riserve naturali regionali (L.394/91 e L.R. 6/2005 e succ. modifiche);
- Zone umide d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- Zone SIC,ZSC e ZPS.

e) aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti; (Centri storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).

Le Amministrazioni Comunali in sede di POC, alla luce della relativa VAS, per eventuali ambiti a prevalente destinazione produttiva soggetti a programmazione unitaria e concertata ricadenti in zone non idonee per la motivazioni riferite al presente punto e), potranno prevedere la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti qualora gli stessi siano tecnicamente e funzionalmente connessi con l'attività produttiva da insediare.

f) ulteriori divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:

- punti di captazione di acque superficiali ad uso idropotabile;
- pozzi ad uso idropotabile;
- sorgenti.

Il PTCP ha elencato, come di seguito riportati, i vincoli lineari o puntuali che costituiscono le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi non rappresentabili cartograficamente nella tavola 4 del PTCP:

- fasce di rispetto stradale e autostrade così come dimensionate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento;
- fasce di rispetto delle linee ferroviarie
- fasce di rispetto degli elettrodotti di cui alla L.R. 30/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- fasce di rispetto dei cimiteri
- fasce di rispetto dei beni militari e degli aeroporti.

Se ne deduce dunque che l'area di intervento ricade tra le Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.